



**COMUNE DI CUTIGLIANO**  
**Provincia di Pistoia**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO**  
**DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

*Approvato con Del. C.C. n.23/2003*

- *Modificato con Del. C.C. n.51/2003*
- *Modificato con Del. C.C. n.51/2005.*
- *Modificato con Del C.C. nr. 08/2007*
- *Modificato con Del C.C. nr. 12/2008*

## INDICE

CAPO I – Norme Generali .....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana .....	3
Art. 3 - Presupposto della tassa .....	3
Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo .....	3
CAPO II - Commisurazione e tariffe .....	4
Art. 5 - Locali ed aree tassabili.....	4
Art. 6 - Tariffe .....	5
Art. 7 - Classificazione dei locali ed aree .....	6
DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE .....	6
Art. 8 - Commisurazione della tassa.....	7
Art. 9 - Commisurazione della superficie tassabile .....	7
Art. 10 - Locali ed aree scoperte non tassabili.....	8
Art. 11 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio .....	9
Art. 12 - Agevolazioni previste dalla legge .....	9
Art. 12 Bis – Agevolazione tariffaria sotto forma di riduzione – Agevolazione a favore di categorie sociali .....	10
Art. 13 - Inizio e cessazione dell'occupazione.....	11
CAPO III - Denunce, accertamenti e riscossione .....	12
Art. 14 - Denunce .....	12
Art. 15 - Contenuto della denuncia.....	12
Art. 16 - Controlli e accertamenti .....	13
Art. 17 - Poteri del Comune ed autotutela .....	14
Art. 18 - Riscossione .....	14
CAPO IV - Disposizioni varie e transitorie.....	15
Art. 19 - Sgravi, rimborsi e compensazioni .....	15
Art. 20 - Sanzioni .....	15
Art. 21 - Tassa giornaliera di smaltimento .....	16
Art. 22 - Funzionario Responsabile .....	17
Art. 23 - Efficacia delle disposizioni .....	17
Art. 24 - Norme di rinvio.....	17
ALLEGATO "A" .....	18
Criteri per la determinazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e per la determinazione delle tariffe Artt. 6 e 7 del Regolamento .....	18

## **CAPO I – Norme Generali**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cutigliano della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993.

### **Art. 2 - Servizio di nettezza urbana**

Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 Settembre 1982 n° 915, modificato alla luce del Decreto legislativo n°507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa ( zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

### **Art. 3 - Presupposto della tassa**

- 1) Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dalla Legge.
- 2) Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte, pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni, ubicati nelle zone nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria in regime di privativa, dei rifiuti, così come stabilito nel Regolamento Comunale di cui al precedente art.2.
- 3) Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
- 4) Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art.11 anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tassa.

### **Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

- 1) La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art.3, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
- 2) Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
- 3) Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

4) Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase di procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

5) In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali, e comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

## **CAPO II - Commisurazione e tariffe**

### **Art. 5 - Locali ed aree tassabili**

1) Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano tassabili:

a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art. 10;

b) i vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lettera a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scale.

2) Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con esclusione di quelle indicate nel successivo art. 10, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti e più precisamente:

a) le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburante, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.);

b) aree pertinenziali o accessorie, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

## Art. 6 - Tariffe

1) L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del decreto legislativo 507/93.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, è dedotto dal costo complessivo un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, n°3) del D.P.R. 915/82. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

2) La Giunta Municipale, entro il 31 Ottobre dell'anno precedente a quello di tassazione, determina le tariffe unitarie tenendo conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato A, annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. In caso di mancata deliberazione nel suddetto termine, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

3) Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4) Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del Decreto legislativo 507/93, la deliberazione tariffaria deve indicare:

- a) i costi consuntivi e preventivi del servizio e le loro componenti;
- b) la condizione finanziaria del Comune;
- c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle eventuali agevolazioni da iscrivere in Bilancio come autorizzazioni di spesa;
- d) la ragione dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

## Art. 7 - Classificazione dei locali ed aree

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Decreto legislativo 507/93, i locali e le aree soggetti alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie, in base ai criteri di cui all'allegato "A", annesso al presente Regolamento:

CAT	DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE
1	Locali delle abitazioni civili (compreso garages), Caserme, Case mobili campeggi, bungalows.
2	Locali dei laboratori artigiani in genere e relativi magazzini e servizi. Aree coperte distributori carburante
3	Locali degli alberghi e pensioni (con esclusione dei locali adibiti alla ristorazione e bar) . Altre collettività in genere, servizi e sale trattenimento campeggi.
4	Locali ed aree dei ristoranti, pizzerie, trattorie, rosticcerie, tavole calde, caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, paninoteche. Alberghi, pensioni e campeggi per la parte adibita alla ristorazione Commercio al dettaglio di fiori, frutta e verdura, carni, ed altri generi alimentari deperibili. Servizi e magazzini annessi.
5	Locali ed aree dei negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini e servizi.
6	Locali degli stabilimenti industriali, centrali elettriche e telefoniche, compresi magazzini e servizi.
7	Locali degli Uffici pubblici e privati, agenzie assicurative e finanziarie, banche e istituti di credito, studi professionali. Ambulatori medici, veterinari e gabinetti dentistici. Distretto socio sanitario.
8	Locali adibiti a musei, biblioteche, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Locali adibiti ad attività di Istituzioni e Associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive e volontariato. Sale convegni. Palestre ed altri impianti sportivi. Scuole sci.
9	Superfici destinate alla esposizione e vendita di mobili, autoveicoli e laterizi - Noleggi sci e biciclette Stazioni funivie, seggiovie e simili.
10	Locali delle sale da ballo, discoteche, sale giochi, circoli ricreativi.
11	Aree scoperte destinate a: a) commercio ambulante all'aperto b) aree adibite a campeggi c) distributori di carburante d) parcheggi e posteggi e) depositi di legname e materiale per l'edilizia f) mostre in genere g) attività artigianali in genere

2) Per locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

3) Ai fini della individuazione della categoria e sottocategoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree, da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

4) Alle aree scoperte destinate a mercati (Cat.11 - lettera a) si applicano le tariffe previste per le attività commerciali analoghe descritte al 1° comma ridotte di un terzo.

## **Art. 8 - Commisurazione della tassa**

- 1) La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree stesse e quindi alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.
- 2) Fatte salve le diverse disposizioni di legge, la tassa è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.
- 3) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

## **Art. 9 - Commisurazione della superficie tassabile**

1) La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa di cui al precedente articolo 8, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

2) La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata per il 50%.

2 bis) A partire dall' 01/01/2005 , per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all' ottanta per cento della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/1998. Nei casi in cui le superfici dichiarate o accertate risultino inferiori a quanto sopra, l' ufficio provvederà a modificare direttamente le superfici con la contemporanea comunicazione al contribuente.

3) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, si procederà alla tassazione nel seguente modo:

a) per i locali e le aree non adibiti alla lavorazione e/o produzione si applicherà la tariffa della categoria specifica rilevabile dall'art.7 del presente Regolamento;

b) Per i locali e le aree adibiti alla lavorazione e/o produzione, qualora il rifiuto prodotto rientri nei requisiti quali-quantitativi di cui all'art.6 del Regolamento Comunale per il servizio smaltimento dei rifiuti, si applicherà la tariffa della categoria specifica rilevabile dall'art.7 del presente Regolamento;

c) Al di fuori dei requisiti quantitativi di cui al punto precedente, semprechè i rifiuti prodotti siano assimilati per qualità agli urbani, il Comune potrà smaltirli previa apposita convenzione, tenuto conto che il soggetto produttore potrà optare tra:

- Convenzione con il Comune per l'intera superficie adibita alla lavorazione e/o produzione per la quantità eccedente il limite fissato dall'art.6 del Regolamento Comunale per il Servizio Smaltimento dei Rifiuti;

-Smaltimento in proprio dandone comunicazione annuale al Comune mediante dichiarazione resa ai sensi della legge 4/1/1968 n° 15, e presentazione dei documenti necessari per la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento in proprio (bolle di accompagnamento, fatture, ecc.)

4) Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono

commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:

- le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;

- i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

5) In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 non si considerano, mentre quelle superiori sono arrotondate a metro quadrato.

### **Art. 10 - Locali ed aree scoperte non tassabili**

1) Non sono soggetti alla tassa, ai sensi e per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del Decreto legislativo 507/93, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura ed assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante.

Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza utile non superiore a mt. 1,50, misurata in corrispondenza del solaio di copertura, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri locali con le caratteristiche di altezza sopraesposte, utilizzati quali depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, o di accumuli di materiale alla rinfusa;

b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;

c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;

d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici. Per ottenere la detassazione di tali locali fatto obbligo al contribuente di produrre all'Ufficio Tributi la documentazione probatoria delle condizioni di non utilizzabilità (copia delle licenze, autorizzazioni edilizie, ecc.);

e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

f) i locali a celle frigorifere e locali di essiccazione (senza lavorazione);

g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;

h) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;

i) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto stretto;

l) l'area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e le aree utilizzate per il deposito di veicoli

da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

m) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono; locali non presidiati o dove non sia richiesta la presenza anche sporadica dell'uomo; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

2) Sono altresì escluse dalla tassa tutte le aree scoperte destinate a verde, compresa la parte eccedente i 200 metri quadrati.

### **Art. 11 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio**

1) Nelle zone del territorio comunale ricadenti fuori dalla perimetrazione stabilita dal Regolamento per il Servizio di smaltimento dei rifiuti, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, la tassa è ridotta al 40% della tariffa se l'insediamento dista oltre 1 Km. Dal più vicino punto di raccolta, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori più vicini. All'Ufficio Tecnico Comunale compete la verifica di tali presupposti.

2) Ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Decreto Legislativo 507/93, in caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, il tributo dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

3) Le condizioni previste nel precedente comma, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constatare mediante diffida al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ecologico Comunale, da inviarsi per conoscenza anche al competente Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida qualora non venga provveduto entro il termine di venti giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

### **Art. 12 - Agevolazioni previste dalla legge**

1) Ai sensi dell'art. 66, comma 3 del Decreto Legislativo n° 507/93 le tariffe sono ridotte come segue: Riduzione del 30% per le abitazioni con unico occupante a condizione che lo stesso sia residente nel Comune;

La riduzione di cui sopra viene concessa alle seguenti condizioni:

specificata richiesta da parte del contribuente, con dichiarazione di essere l'unico occupante dell'abitazione, ritenendosi irrilevante la situazione anagrafica;

la riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora si verificano in corso d'anno variazioni relative al numero dei componenti il nucleo familiare.

2) Le tariffe sono altresì ridotte nella misura del 30% per i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Tale riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale per non più di sei mesi, con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata apposita domanda.

3) Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 114/98 come disciplinato dalla L.R. n° 28/88, è prevista una riduzione del 50% della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente alle frazioni del Comune, per gli esercizi di vicinato, alimentari e non

alimentari, che svolgono congiuntamente all'attività commerciale altri servizi di particolare interesse per la comunità. Tali servizi aggiuntivi saranno disciplinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di esercizi misti commerciali e di ristorazione, la riduzione si applica solo alla parte relativa all'esercizio commerciale.

4) Le tariffe sono ridotte del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale ai sensi dell'art. 66, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 507/93.

La riduzione di cui sopra viene concessa alle seguenti condizioni:

specificata richiesta da parte del contribuente, con dichiarazione, resa in autocertificazione, attestante i requisiti di ruralità dell'abitazione così come stabiliti dall'art. 9, comma 3 della Legge 26 febbraio 1994 n° 133, nonché la condizione di agricoltore la cui attività sia svolta a titolo abituale e prevalente.

5) Il Comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni di cui ai punti 1), 2) 3) e 4);

6) Le riduzioni di cui sopra, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi finché persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi comunale la denuncia di variazione ed in questo caso la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per la riduzione;

7) In caso d'accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di legge.

#### **Art. 12 Bis – Agevolazione tariffaria sotto forma di riduzione – Agevolazione a favore di categorie sociali**

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni è prevista una agevolazione tariffaria sotto forma di riduzione a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, legate al Reddito ISEE.

Le agevolazioni verranno applicate alla categoria di tassazione 1 Locali civili abitazioni – limitatamente ai locali dell'abitazione di residenza –

Le agevolazioni verranno applicate ai **NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI** nel Comune di Cutigliano con Indicatore Situazione Economia Equivalente ISEE del nucleo familiare fino a € 7.000,00 – applicando una riduzione della tariffa del 30%.

La riduzione di cui sopra viene concessa alle seguenti condizioni:

- specifica richiesta di agevolazione da parte del contribuente con allegata la dichiarazione sostitutiva unica con la quale si attesta la composizione del nucleo familiare, i redditi e il patrimonio di tutta la famiglia (**Indicatore Situazione Economia Equivalente ISEE del nucleo familiare**) e copia del documento di identità.

Le domande di agevolazione devono essere presentate **OGNI ANNO** entro il 20 gennaio. (Le agevolazioni concesse hanno validità per un solo esercizio di applicazione della Tarsu e non sono automaticamente rinnovabili per l'anno successivo.

Limitatamente al primo anno di applicazione (Anno 2008) le domande devono essere presentate entro il 15/05/2008.

Il Comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni di cui al presente articolo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dal precedente art. 12.

Le riduzioni di cui alla presente agevolazione tariffaria, sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### **Art. 13 - Inizio e cessazione dell'occupazione**

1) L'obbligazione tributaria, in caso di inizio o cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio ovvero è cessata l'utenza medesima.

2) L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota pagata in eccedenza, o se non ancora versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale.

3) L'obbligazione tributaria cessa al momento della presentazione della denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, con la decorrenza di cui al punto 1).

Qualora l'utente non presenti la denuncia di cessazione il tributo è dovuto per l'intero anno, anche se il medesimo debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o detenzione dei locali ed aree.

In caso di subentro lo sgravio o il rimborso potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest'ultimo.

## **CAPO III - Denunce, accertamenti e riscossione**

### **Art. 14 - Denunce**

- 1) In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, gli utenti hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio Tributi comunale, che rilascia ricevuta, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune.
- 2) La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'Ufficio Postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui è pervenuta al Comune.
- 3) La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione, denuncia originaria, deve essere presentata entro il 20 GENNAIO successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
- 4) Viene considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale anche quella di variazione nel corso dell'anno di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. La relativa tassa ha la decorrenza stabilita dall'art. 13, comma 1) del presente Regolamento; in caso di omessa denuncia l'Ufficio Tributi emetterà avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 DICEMBRE del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 5) La cessazione totale o parziale della occupazione o detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata la cessazione d'ufficio. L'abbuono della tassa previsto dalla legge ha la decorrenza prevista dall'art. 13, punto 1) del presente Regolamento.
- 6) L'erede che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa ha l'obbligo di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai dati anagrafici degli utenti.

### **Art. 15 - Contenuto della denuncia**

- 1) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dei dati di cui all'art. 70, comma 3 del Decreto Legislativo 507/93, nonché quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche l'indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo.
- 2) La denuncia di variazione deve contenere anche l'indicazione dei dati ed elementi utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.
- 3) La denuncia di cessazione deve contenere l'indicazione esatta degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati, nonché tutte le informazioni utili per l'iscrizione della tassa a carico del subentrante.
- 4) Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

## **Art. 16 - Controlli e accertamenti**

- 1) Il Comune procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse denunce notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
- 2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.
- 3) Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
- 4) Gli interessi a debito sono computati nella misura del tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per i rapporti di imposta pendenti all'1/1/2007 si applica il tasso di interesse nella misura del 2,5%.
- 5) La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
- 6) Se il contribuente accertato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio tributi, la notificazione può essere eseguita anche mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio nominata appositamente ai sensi del comma 7 del presente articolo.
- 7) Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, il responsabile dell'Ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 8) In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
- 9) Il limite di esenzione di cui al comma 8 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
- 10) Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 8 e 9, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva.
- 11) L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti a soggetti non occupati ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71 comma 4 del decreto 507.
- 12) Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dall'Amministrazione comunale, verrà recuperata la sola tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o sanzioni.

## **Art. 17 - Poteri del Comune ed autotutela**

- 1) Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo il Comune oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto Legislativo 507/93, può:
  - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
  - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree stesse;
  - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto Legislativo 507/93 possono accedere agli immobili in accertamento, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, tutti i dipendenti anche straordinari, comunque in servizio, nonché il personale incaricato della materia imponibile ai sensi del 11° comma dell'art.16 del presente Regolamento. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta agli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale.
- 3) Qualora il Funzionario Responsabile di cui al successivo art. 22, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.
- 4) Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

## **Art. 18 - Riscossione**

- 1) La riscossione della tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge;
- 2) Il Comune può, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del Decreto Legislativo 507/93, gestire direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.
- 3) Gli importi sono riscossi a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenza della prima rata entro la fine del mese successivo a quello di emissione e l'altra con scadenza a due mesi dalla prima secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con versamento diretto presso la tesoreria predetta, tramite il sistema bancario. La tassa ordinaria ad esclusione della tassa di smaltimento giornaliera per il cui limite di versamento si rimanda all'articolo 21 comma 6 del presente Regolamento, non è dovuta, se questa, distintamente per ciascun periodo d'imposta è di ammontare non superiore a €3,00.
- 4) Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate della somma dovuta. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

- 5) Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910 n° 639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
- 6) La scelta della gestione diretta delle proprie entrate tributarie relativa alla tassa rifiuti solidi urbani deve essere effettuata con determina del Responsabile dell'Area competente.

## **CAPO IV - Disposizioni varie e transitorie**

### **Art. 19 - Sgravi, rimborsi e compensazioni**

- 1) Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
- 2) L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
- 3) Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
- 4) Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per i rapporti di imposta pendenti all'1/1/2007 si applica il tasso di interesse nella misura del 2,5%.
- 5) Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 compresi interessi. In detta ipotesi l'Ufficio comunale non dà seguito alle istanze di rimborso.
- 6) Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite ad annualità diverse.

### **Art. 20 - Sanzioni**

- 1) Per l'omessa, o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. Qualora la denuncia sia presentata con ritardo inferiore al mese, in assenza di accertamento, la soprattassa è ridotta al 5%; se il ritardo supera il mese, sempre in assenza di accertamento la soprattassa è ridotta al 20%;
- 2) In caso di denuncia infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, oltre alla sanzione di cui al punto 1) si applica una soprattassa del 50% della differenza fra il dovuto e il denunciato;

3) Per omessa, inesatta o tardiva indicazione di dati o mancata esibizione o trasmissione di atti, elenchi o documenti si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 150.000 da determinarsi in base alla gravità della violazione;

4) Le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento quando le violazioni riguardano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo; negli altri casi il Comune provvede alla notifica di apposito atto entro il secondo anno successivo a quello in cui stata commessa l'infrazione.

5) Per quanto non compreso nel presente articolo si fa riferimento all'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.

### **Art. 21 - Tassa giornaliera di smaltimento**

1) Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento i produttori di rifiuti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco di un anno solare ha durata complessiva inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.

2) Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50% senza alcuna riduzione in caso di aree scoperte.

3) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

4) La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- occupazione di area scoperta per meno di due ore giornaliere;
- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a due ore giornaliere;
- occupazioni per soste fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante;
- occupazioni realizzate in occasione di festività, che non presentino caratteristiche di tipo commerciale (addobbi natalizi e simili).

5) La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

6) La tassa giornaliera di smaltimento non dovuta, per evidenti ragioni di convenienza ed economicità, nel caso in cui l'importo da pagare risulti inferiore a Euro 1,03 (£ 2.000).

### **Art. 22 - Funzionario Responsabile**

Ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo n° 507/93 la Giunta Municipale designa il Funzionario Responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

### **Art. 23 - Efficacia delle disposizioni**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo 446/97.

### **Art. 24 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

## ALLEGATO "A"

### **Criteria per la determinazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e per la determinazione delle tariffe Artt. 6 e 7 del Regolamento**

La determinazione delle tariffe, da commisurare alle reali quantità e qualità dei rifiuti solidi normalmente prodotti, per unità di superficie (mq.) di locale ed area di ogni categoria di attività assoggettata a tassa, impone la necessità di individuare un criterio oggettivo utile a ripartire il gettito globale della tassa e per rideterminare negli anni futuri le nuove tariffe. A tal fine vengono individuati i seguenti coefficienti, dei quali si riportano le relative definizioni:

**a) Coefficiente di produttività specifica (Cps):**

E' rappresentato dalla produzione media di rifiuti, propria della categoria, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

Esprime la potenzialità di produzione rifiuti delle diverse categorie e si esprime in Kg/mq/anno.

**b) Coefficiente medio di produttività specifica (Cmps):**

E' rappresentato dal rapporto tra il quantitativo dei rifiuti urbani raccolti annualmente ed il totale delle superfici tassate e si esprime in Kg/mq/anno.

**c) Indice di produttività specifica (Ips):**

E' rappresentato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica (Cps) e coefficiente medio di produttività specifica (Cmps).

**d) Indice di qualità specifica (Iqs):**

E' rappresentato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibile dalle varie categorie ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. Tale indice di qualità diventa significativo ogni qualvolta il costo di smaltimento e di raccolta sia diversificato a seconda del diverso tipo di rifiuti da smaltire.

**e) Costo convenzionale del servizio (Ccs):**

E' il costo individuato dall'art. 65 del Decreto Legislativo 507/93 e si esprime in £/anno.

**f) Superficie totale (St):**

E' la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa e si esprime in mq.

**g) Tariffa media convenzionale (Tmc):**

E' il rapporto tra il costo del servizio (Ccs) e la superficie totale (St) e si esprime in £/mq/anno.

## **Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività e qualità specifica**

I coefficienti di produttività e qualità specifici delle attività assoggettate a tassa vengono determinati direttamente attraverso apposite ricerche dai competenti uffici comunali e in materia indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da altri Uffici o Enti.

## **Modalità di definizione delle classi di contribuenza o categorie**

La formazione delle categorie di cui all'art.7 del Regolamento avviene aggregando attività che presentano coefficienti di produzione specifica simili, tenendo conto anche delle caratteristiche qualitative e merceologiche dei rifiuti prodotti. Ogni categoria individuata pertanto caratterizzata da un proprio coefficiente di produttività specifica (Cps), e da propri indici di produttività e qualità specifici (Ips e Iqs).

## **Determinazione delle tariffe unitarie delle categorie di contribuenza**

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa viene determinata applicando la seguente formula:

Indice di produttività specifica (Ips) X Indice di qualità specifica (Iqs) X Tariffa media (Tm) e con arrotondamento alle 50 lire superiori.

L'importo di gettito potenziale complessivo risultante dal prodotto delle predette tariffe e del totale delle superfici note per ciascuna categoria dar una corrispondenza solo tendenziale al costo complessivo inizialmente previsto, tenuto conto dell'approssimazione nelle rilevazioni e del contestuale impiego di dati effettivi e di dati valutati; sarà necessario pertanto ritoccare le tariffe in misura percentuale uniforme, in modo da far coincidere il costo complessivo originario con il gettito potenziale ottenuto.

Modalità di ridefinizione dei coefficienti medi produttività e qualità specifica e delle classi di contribuenza

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica saranno periodicamente verificati dagli Uffici comunali competenti e comunque ogni volta che verranno introdotte innovazioni importanti nel sistema di raccolta, trasporto e/o smaltimento.

Tale verifica potrà comportare una eventuale ridefinizione delle categorie.